

REGOLAMENTO

Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive rilasciate dagli Operatori Economici nell'ambito degli affidamenti diretti di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (al netto di IVA), ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023

Art. 1

PREMESSA

Il presente Regolamento è adottato in applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 (nel seguito "Codice") a mente del quale gli *"operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti"*. Per questi stessi affidamenti la stazione appaltante ha la facoltà di verificare le dichiarazioni rilasciate dagli operatori economici *"anche previo sorteggio di un campione"* da individuare con modalità predeterminate ogni anno.

Formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice e dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, di cui all'art. 100 del Codice, rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa) da parte dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (nel seguito anche "Agenzia" o "Amministrazione").

Art. 2

MODALITÀ E TEMPISTICA PER EFFETTUARE I CONTROLLI A CAMPIONE

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in rapporto percentuale sul numero complessivo, secondo modalità e parametri imparziali e oggettivi. Il campione da sottoporre al controllo è individuato nella percentuale del 10% delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate nell'ambito degli affidamenti diretti operati di importo inferiore a 40.000,00 euro IVA esclusa, con arrotondamento all'unità superiore.

I controlli a campione saranno effettuati due volte l'anno, con la seguente tempistica:

- entro il 31.07 per le dichiarazioni presentate nel primo semestre (dal 01.01 al 30.06);
- entro il 31.01 per le dichiarazioni presentate nel secondo semestre dell'anno solare precedente (dal 01.07 al 31.12).

In fase di prima applicazione, i controlli a campione verranno effettuati considerando gli affidamenti assegnati a decorrere dall'01.01.2024 fino alla data del 30.06.2024.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avverrà con sorteggio casuale mediante utilizzo dell'applicazione "Random Integer Generator" per la generazione di numeri casuali, disponibile sul sito <https://www.random.org/integers/> previa predisposizione da parte dell'Ufficio "Patrimonio, Approvvigionamenti e Attività tecniche" di un elenco numerato degli affidamenti diretti complessivi effettuati nel semestre considerato di importo inferiore ai 40.000 euro (IVA esclusa), disposto in ordine cronologico in base al numero preventivamente attribuito alle "Decisioni a contrarre.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite a cura del Dirigente/Responsabile dell'Ufficio "Patrimonio, Approvvigionamenti e Attività tecniche", alla presenza di due dipendenti in servizio. Concluse le operazioni di sorteggio, i controlli dovranno essere effettuati a cura del Responsabile Unico del Progetto (RUP) designato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 nell'ambito di ciascun affidamento sorteggiato, eventualmente supportato da altro personale dell'Amministrazione all'uopo incaricato dal RUP.

Art. 3

ELENCO DELLE VERIFICHE DA EFFETTUARE

I controlli potranno essere effettuati mediante:

- 1) la consultazione diretta degli archivi delle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, anche mediante collegamento informatico tra banche dati, nei limiti e alle condizioni indicati dalla stessa ai fini di assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente,
- 2) la richiesta alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano in possesso dei dati o documenti a cui la dichiarazione afferisce, inviata anche attraverso strumenti informatici o telematici, di conferma scritta della corrispondenza di quanto oggetto della dichiarazione con le risultanze dei registri e documenti da questa detenuti,
- 3) la consultazione, ove possibile, del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

Con riguardo alla verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale per procedure di importo inferiore a 40.000 euro (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, in capo alle dichiarazioni sostitutive dell'Operatore Economico affidatario verranno effettuati i controlli di cui all'art. 94 (cause di esclusione automatica), 95 (cause di esclusione non automatica) e 98 (illecito professionale grave) del Codice. Più precisamente, la verifica dei requisiti generali prevederà:

- richiesta del **certificato del Casellario Giudiziale** per tutti i soggetti che hanno potere di firma ed indicati nel comma 3 dell'art. 94 del D.lgs. n. 36/2023, *inviando apposita istanza tramite PEC alla Procura della Repubblica, Ufficio del Tribunale competente (dell'ambito in cui l'operatore economico da verificare ha la residenza o la sede legale)*; (possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 1 lett. A-B-C-D-E-F e c. 7 e art. 95 comma 1 lett. E del D.lgs. n. 36/2023);
- in caso di settori maggiormente esposti a rischio di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012), consultazione della documentazione tratta dalla Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) e le “**White list**”, per verifiche sull'assenza di misure interdittive previste dalla normativa antimafia o tentativi di infiltrazione mafiosa. Irrilevante, nella causa di esclusione discendente dall'emissione di una misura interdittiva antimafia, ove l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ex art.34-bis del d.lgs.159/2011 entro la data di aggiudicazione (possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta del **Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato** (Art. 39 D.P.R. 14/11/2002 n.313) istituita con il decreto legislativo D.Lgs. 231/2001, che riporta i provvedimenti di condanna a carico degli enti con personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di detta personalità, per i reati commessi dai loro organi o preposti, *inviando apposita istanza tramite PEC alla Procura della Repubblica, Ufficio del Tribunale competente (dell'ambito in cui l'operatore economico da verificare ha la sede legale)*; (possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 5 lett. A e art. 95 comma 1 lett. E del D.lgs. n. 36/2023);
- richiesta della **Certificazione ex art.17 Legge 68/99** (obbligatoria per datori di lavoro con almeno 15 dipendenti) *inviando apposita istanza tramite PEC all'Ufficio per il collocamento mirato o centro regionale per l'impiego di volta in volta competente per il territorio della sede legale dell'azienda* (possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 5 lett. B del D.lgs. n. 36/2023);
- **consultazione Registro Imprese** - Verifica che l'operatore economico non si trovi in stato di fallimento (liquidazione giudiziale), in stato di liquidazione coatta, concordato preventivo, salvo il

caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 5 lett. D del D.Lgs. n. 36/2023);

- richiesta del **Casellario Anac annotazioni riservate**, *in modalità telematica mediante accesso al link <https://www.anticorruzione.it/-/annotazioni-riservate>* (possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 5 lett. E-F e art. 95 comma 1 lett. A del D.Lgs. n. 36/2023);
- richiesta del **Durc in corso di validità** anche in fase di stipula e di pagamento, *in modalità telematica mediante accesso al sistema 'Durc on line'* (possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 6 e art. 95 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023);
- richiesta del **Certificato di regolarità fiscale**, *inviando apposita istanza tramite PEC all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente (dell'ambito in cui l'operatore economico da verificare ha la sede legale)* possibile causa di esclusione automatica - Art. 94 comma 6 e art. 95 comma 2 del D.lgs. n. 36/2023;

La verifica sul possesso dei requisiti di ordine speciale, ove previsti, sarà effettuata esclusivamente per commesse di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore a 40.000,00 euro, per le quali si procederà alla valutazione del requisito di idoneità professionale mediante:

- verifica iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (o, per i servizi, presso i competenti ordini professionali) per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto (art. 100 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023).

I controlli eventualmente già effettuati in sede di decisione a contrarre (ad esempio Durc, annotazioni riservate Anac etc) non andranno ripetuti.

I documenti e le certificazioni acquisiti in occasione delle verifiche effettuate possono essere riutilizzati entro il limite di validità temporale di ciascuno.

Per i controlli concernenti dichiarazioni sostitutive di certificati afferenti alla competenza di soggetti esteri o soggetti di diritto privato, il controllo è effettuato tramite istanza di esibizione al soggetto dichiarante della certificazione originale o copia conforme ad esso con riferimento alla situazione dell'O.E. alla data dell'affidamento.

Art. 4

ESITI DELLE VERIFICHE

Il complesso delle operazioni di controllo, compreso il sorteggio del campione, oltre al risultato delle verifiche effettuate, saranno documentati con apposito Verbale.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procede a comunicare all'Operatore Economico a mezzo PEC l'esito dei controlli al fine di consentire osservazioni e/o chiarimenti assegnando congruo termine per il riscontro.

Laddove, anche all'esito del contraddittorio con l'Operatore, venga confermata la mancanza dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Regolamento, l'Amministrazione procederà secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 2, del Codice: *“Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento”*.

Resta inoltre ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, secondo il quale *“Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, è punito ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia”*.

Art. 5

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati e le informazioni raccolti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati acquisiti, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 30.6.2003, n. 196, Regolamento (UE) 2016/679).

Art. 6

VALIDITÀ E APPLICAZIONE

Il presente Regolamento si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale, oppure a seguito di sopravvenienze normative o regolamentari.